SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA` D'OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno, il giorno del mese di, negli uffici del Comune via	di
TRA	
Il Comune di, c.f, nella persona del	
E	
avente sede legale a	
via, n. , c.f. , c.f. , p. IVA, nella persona del suo legale rappresenta	
successivamente denominato Gestore;	,.
PREMESSO	
che con deliberazione della Giunta regionale n 11152 del .3.2.2010 esecutiva, è stato assegna all'Ambito territoriale un contributo pari a € 599.332,00 per la realizzazione del Piano Straordinar triennale nidi, azione di acquisizione di prestazioni socio educative presso unità d'offerta priva per la prima infanzia in regolare esercizio;	io
che l'Ambito territoriale, ha quantificato il fabbisogno prioritario del territorio secondo quan disposto dall'allegato A) della D.G.R n. 11152 del 3.2.2010;	to
che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d'offerta private presenti sul territorio;	
che il legale rappresentante dell'unita` d'offerta	
SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
Art. 1 – Oggetto della convenzione	
Il Comune di Macherio per la realizzazione del Piano regionale triennale Nidi, azione «Acquisto o parte del sistema pubblico di posti gia` autorizzati nel sistema privato», acquista da Societa`/Cooperativa	lla lal
 € mensili a posto full – time; € mensili a posto pre e post nido (11 h die) 	

Art. 2 - Finalita` della convenzione

Finalita` della convenzione e` aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Macherio.

Art. 3 - Impegni e compiti del gestore

Il gestore si impegna a:

- mettere a disposizione del Comune di Macherio n. posti a tempo per un numero di ore die/settimana......per l'anno educativo.....;
- accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dal Comune senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire, nell'unita` d'offerta convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20943;
- ➢ garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nel rapporto educatore/bambino (indicare il rapporto previsto dall'allegato A) alla deliberazione C.C. N. 32 del 21/7/2011: 1:7 per Nidi − 1:10 per centri prima infanzia − 1 operatore per micro nidi) per la specifica unita` d'offerta
- segnalare tempestivamente al Comune il posto resosi vacante;
- > collaborare con il Comune territoriale alla buona riuscita dell'azione:
- trasmettere al Comune le fatture con cadenza bimestrale, recanti il nominativo dei bambini inseriti, unitamente a una nota relativa alla presenza giornaliera effettiva dei bambini al nido al fine di consentire al Comune di applicare alla famiglia eventuali riduzioni della retta dovuta ad un ridotto numero di giorni di frequenza
- > Riscuotere dalle famiglie la retta mensile indicata dal Comune;
- Presentare all'atto della sottoscrizione della presente convenziona la Carta dei Servizi;
- Consentire ai rappresentanti del Comune di accedere ai locali del nido al fine di effettuare ispezioni e controlli atti a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione;

Art. 4 – Impegni e compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- acquistare n. posti di (nido centro per la prima infanzia micro nido nido famiglia) per l'anno educativo......
- > segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere;
- determinare la retta a carico della famiglia secondo i medesimi criteri/parametri adottati per i bambini accolti nelle unita` d'offerta pubbliche, o adottati ex novo in assenza di offerta pubblica, che sara` versata direttamente al Gestore;
- ➤ erogare, previa presentazione di regolare fattura da parte del gestore, recante il nominativo dei bambini inseriti, unitamente ad una nota relativa alla presenza giornaliera effettiva dei bambini al nido, il corrispettivo del costo del servizio pari alla differenza tra il costo mensile concordato di €._____ per ogni posto convenzionato occupato e la retta mensile dovuta da ciascuna famiglia direttamente al gestore Nessun corrispettivo sarà riconosciuto per i posti acquistati e non occupati (vuoto per pieno)
- Permettere al gestore, in caso di mancata copertura di tutti i posti riservati, l'utilizzo degli stessi da parte di altri richiedenti, a decorrere dal.....e/o previ accordi specifici con il Comune;
- > collaborare con il gestore alla buona riuscita dell'azione.

Art. 5 - Modifiche alla convenzione

Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni o integrazioni, compatibili con le finalita` dell'azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione.

Art. 6 – Costi e modalita` di erogazione del finanziamento

Il Comune riconosce per l'acquisto dei posti di cui al precedente articolo 1, il costo mensile a posto come indicato dall'art 4 – comma 4 - che sara` erogato bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura con pagamento a 30 gg dalla data di presentazione al protocollo della stessa.

La liquidazione delle fatture sarà condizionata al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), ai sensi della circolare INPS n. 122 del 30.12.2005, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge n. 266/2002, e s.m.i.

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Pertanto lo stesso dovrà comunicare, a richiesta del Comune, gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente. Il gestore si impegna inoltre a comunicare al Comune ogni ed eventuale variazione in merito.

Qualora il gestore non assolva agli obblighi di cui al presente articolo, la convenzione si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge.

Nel caso in cui, all'inizio dell'anno educativo, il Comune non segnali al gestore la richiesta da parte delle famiglie dei posti oggetto della presente convenzione, non è dovuto alcun pagamento del costo "vuoto per pieno" da parte del Comune al gestore del servizio. Il gestore ha facoltà di disporre dei posti non richiesti dopo sette giorni di inutilizzo da parte del Comune. Le medesime condizioni si applicano per la disdetta o rinuncia al posto da parte delle famiglie nel corso dell'anno.

Qualora il Comune non utilizzi il totale dei posti oggetto della presente Convenzione all'inizio dell'anno educativo, ma ne faccia richiesta in corso d'anno, il gestore dovrà verificare la disponibilità di posti alla data della richiesta e impegnarsi a riservare una prelazione al Comune per l'eventuale disponibilità presente o futura. Gli accordi della presente Convenzione si applicano anche all'acquisto di tali posti in proporzione al tempo di fruizione da parte delle famiglia.

Art. 7 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al

Art. 8 – Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso i costi ricadranno su chi ha provocato, col proprio atteggiamento, tale necessità.

Art . 9 Responsabilità del gestore

Il gestore si obbliga a sollevare il Comune di Macherio da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare dagli utenti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Tutte le responsabilità inerenti il servizio reso sono dunque a carico del gestore sia per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, sia per danni a persone o cose affidate in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Macherio o a terzi.

A tal fine il gestore dovrà dimostrare di avere in corso con una primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: RCT: € 5.000.000,00 per sinistro;

La polizza assicurativa non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta stessa.

Art 10 Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi assunti dall'Ente Gestore in ordine alla qualità, quantità e tipologia del servizio, ritenute lievi e non tali da dar luogo alla radiazione dall'Albo, il Comune, previa contestazione, porrà un termine per uniformarsi a quanto previsto dai requisiti per il convenzionamento, applicando contestualmente una sanzione di importo variabile da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 1.000,00 in base alla gra/ità dell'inadempienza riscontrata.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni nel corso del periodo di validità della presente convenzione, oltre ad applicare le penalità sopra previste, il Comune potrà chiedere all'Ufficio di Piano la radiazione dall'Albo dei Nidi disponibili al convenzionamento. La ditta cancellata non potrà ripresentare domanda di iscrizione all'Albo dei Nidi disponibili al convenzionamento ne ad eventuale Albo per l'accreditamento, per cinque anni.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Il Gestore del nido e il Comune con la sottoscrizione della presente convenzione confermano il consenso al trattamento , alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti, dando atto altresì di essere stati adeguatamente e reciprocamente informati circa le finalità del succitato trattamento, nonché dai diritti sanciti dal Codice della Ptrivacy a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'ente gestore è tenuto alla riservatezza dei dati sensibili riguardanti i bambini inseriti nella struttura secondo i dispositivi disciplinati dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i (Codice di protezione in materia dei dati personali)

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 - Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Monza.

Per	il	Comune

Per l'Ente Gestore